

COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ TELEMATICA

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. ____ del _____

INDICE

1. Oggetto
2. Definizioni
3. Requisiti tecnici minimi
4. Convocazione e svolgimento delle sedute
5. Disposizioni transitorie e finali

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA

Art. 1 – Oggetto

1) Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni della Giunta comunale del Comune di Cazzano di Tramigna.

Art. 2 – Definizioni

1) Ai fini del presente Regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni della Giunta comunale che si svolgono con uno o più o tutti i componenti collegati per videoconferenza e/o in videochiamata e che quindi partecipino anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione.

2) Per “videoconferenza” si intende l’utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonate oppure via internet o satellite).

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1) La partecipazione a distanza alle riunioni deve garantire la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire: a) la segretezza della seduta; b) l’identificazione degli intervenuti; c) la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell’organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito; d) la visione degli atti della riunione; e) la discussione, l’intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2) Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l’utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud).

Art. 4 - Convocazione e svolgimento delle sedute

1) La convocazione delle adunanze della Giunta comunale, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata a tutti i componenti dell’Organo mezzo mail o messaggistica istantanea.

2) Nel caso di seduta telematica, uno o più o tutti i partecipanti, incluso il segretario comunale, potranno essere collegati per videoconferenza/videochiamata da sedi diverse da quella comunale.

3) La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

- 4) La Giunta comunale, per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e la segretezza.
- 5) Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
- 6) Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario comunale verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
- 7) Nel verbale dovrà essere indicata la modalità di svolgimento della seduta.
- 8) La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente.
- 9) Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
- 10) Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti non collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 5 - Disposizioni transitorie e finali.

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.